

COMUNE DI PISTICCI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere sulla proposta di modifica del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023

Oggetto: Parere sulla delibera di giunta n. 166 del 30/12/2021 con approvazione modifica del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023 e revoca concorso pubblico per assunzione dirigente finanziario.

In data 25/01/2022 il Collegio dei Revisori del Comune di Pisticci, nominato con deliberazione di C.C. n. 16 del 23 maggio 2019, nelle persone di:

- Paolino Alberto – presidente
- Accettura Antonio – componente
- Colucci Rosa - componente

Si è riunito al fine di esprimere il proprio parere sulla proposta in oggetto.

PREMESSO CHE:

- In data 24/01/2022 è stata notificata allo scrivente organo la delibera in oggetto, corredata dal parere ex post dell'ufficio legale del 24/01/2022;
- la lettera b) comma. 1 dell'art. 239 TUEL indica i pareri obbligatori che l'organo di revisione deve formulare su proposte di deliberazione relative ad atti fondamentali di gestione;
- i pareri rientrano nella funzione di collaborazione, devono essere richiesti prima dell'approvazione dei provvedimenti che l'Ente intende adottare o a motivare adeguatamente la mancata adozione di quanto proposto dall'organo di revisione.

VISTO

- Il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 ed in particolare gli artt. 6 e 6ter;
- Il D. Lgs 27/10/2009 n. 150;
- Il D. Lgs 25/05/2017 n. 74;
- Il D. Lgs 25/05/2017 n. 75;
- Il D. L. 06/07/2012 n. 95 come convertito dalla L. 07/12/2012;
- Il D.M. 17/03/2020 e la relativa circolare attuativa del Ministero per la Pubblica amministrazione;
- Le linee di indirizzo per la predisposizione dei P.T.F.P. pubblicate nella G.U.-Serie Generale n. 173 del 27/07/2018.

ESAMINATE

- Le motivazioni addotte a sostegno della variazione del Piano Triennale Fabbisogno Personale (in seguito P.T.F.P) 2021/2023 e della revoca della procedura concorsuale deliberate.

RICHIAMATO

- L'art 3 comma 1 l. 241/90, che testualmente dispone

“Motivazione del provvedimento”

1. *Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*

RILEVATO

-Che a sostegno del provvedimento di revoca la giunta così si esprime “*si rende opportuno e necessario procedere ad acquisire figure apicali (Dirigenti) con particolare esperienza professionale maturata sia nel pubblico che nel privato con almeno un periodo quinquennale, considerato che, specialmente nell'area economico-finanziaria, questo Ente dovrà affrontare il tema del P.N.R.R. con strumenti innovativi che possano garantire la celerità e l'efficacia dell'azione amministrativa, questa Amministrazione ritiene la procedura selettiva per la figura professionale del Dirigente dei Servizi Finanziari – a seguito della rivisitazione della dotazione organica effettuata con la presente deliberazione e, dopo una più attenta ed oculata valutazione dell'interesse pubblico originario - non più funzionale e necessaria alle proprie*

COMUNE DI PISTICCI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere sulla proposta di modifica del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023

esigenze in quanto non sufficientemente idonea a garantire il possesso da parte dei candidati di tutte le conoscenze e le competenze di cui l'Ente ha bisogno, soprattutto in materia di skill organizzative"

CONSIDERATO

-Che la giurisprudenza costante ha più volte ribadito la necessità del rispetto al principio ex art. 97, comma 3, Cost., accesso per pubblico concorso, e la natura straordinaria delle altre modalità di reclutamento affermando che l'area delle eccezioni al concorso deve essere delimitata in modo rigoroso (in particolare sent. Corte Cost. n. 9/2010 n. 215/2009 e. 363/2006); più precisamente, che le deroghe sono da ritenersi legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sent. n. 81/2006).

-Che, inoltre, l'orientamento consolidato in giurisprudenza, nel caso dell'art. 110, comma 1, TUEL, l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico dirigenziale a contratto, costituisce l'esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all'amministrazione la scelta del tutto fiduciaria del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi (Cass., SS.UU, ord. 8 giugno 2016, n. 11711, Cass., SS.UU, ord. 4 settembre 2018, n. 21600; la posizione è ribadita da Cons. Stato, Sez. V, nn. 1549/2017 e 4684/2017).

-Che alla luce delle indicazioni giurisprudenziali sopraindicate, le procedure selettive di cui all'art. 110, comma 1, TUEL mantengono, dunque, caratteristiche fiduciarie e non qualificabili alla stregua di concorsi pubblici; la selezione di personale dirigenziale ex art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000 non ha carattere prettamente concorsuale, ma di selezione pubblica, con "scelta del dirigente per il suo carattere essenzialmente fiduciario ad opera del sindaco nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei".

-Che dal 2003 le amministrazioni che si sono succedute alla guida del Comune hanno continuato ad assumere il dirigente del servizio finanziario mediante la procedura prevista dall'art. 110, facendola diventare di fatto prassi. Ciò nonostante sia stato costantemente ribadito dal Ministero che la procedura ex art 110 TUEL sia di carattere eccezionale e temporanea.

-Che il requisito dei 5 anni di dirigenza è un requisito richiesto dal comma 6 dell'art. 19 del d. lgs 241/90 che così recita: *" Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali"*, tale norma si riferisce solamente agli incarichi a tempo determinato conferiti dalla P.A, fra cui rientrano gli incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL. Receptito giustamente dal regolamento di organizzazione degli uffici, (art. 33 incarichi dirigenziali art. 110 c. 1 e 2 TUEL) adottato con delibera G.C. 27/09/18 n. 177 e succ. e correttamente non inserito dal regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici adottato in pari data.

-Che l'accertamento delle conoscenze e competenze in materia di abilità (in delibera denominata "skill") organizzative del candidato rientra fra le competenze che la commissione esaminatrice dovrà accertare in sede concorsuale ex art. 1, comma 2, del bando di concorso in oggetto.

Che la modifica in corso di anno del PTFP assume carattere straordinario a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere analiticamente motivata, certamente non con semplice discorso apodittico. (in senso conforme vedi le linee di indirizzo del ministero Pubblica Amministrazione, G.U. 173/2018, che testualmente recitano *"L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP e' consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata"*). Inoltre l'adozione del PTFP e' sottoposta alla preventiva informazione sindacale, ove prevista dai CCNL, ex art. 6 succitato decreto.

Che per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA e le eventuali variazioni in corso d'anno è necessario predisporre il PTFP tenendo conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di

COMUNE DI PISTICCI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere sulla proposta di modifica del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023

bilancio e di quelli in materia di spesa del personale. Il Piano deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, distinguendo, per ogni anno, le risorse quantificate:

- sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato;
- con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile;
- sulla base del personale da assumere.

Che, quindi, nel Piano deve essere indicata sia la spesa già contrattualizzata che quella derivante dalle nuove assunzioni nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e dei limiti determinati dalla applicazione delle norme di finanza pubblica.

Che manca la dimostrazione del mantenimento degli equilibri finanziari derivante dal nuovo assetto organizzativo derivante dalla modifica del PTFP.

Che per poter applicare il nuovo istituto relativo alle progressioni verticali di cui al riscritto art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, è necessario approvare uno specifico regolamento o modificare quello vigente in materia in materia di procedure concorsuali.

Che per le esigenze connesse all'attuazione dei progetti di cui al PNRR è possibile applicare le norme di cui all'art. 1 del D.L. n. 80/2021 e art. 31-bis del D.L. n. 152/2021

RILEVATO

Tutto ciò quanto sopra esposto,

Lo scrivente collegio, **al fine di poter esprimere un motivato giudizio**, così come richiesto dall'art. 239, comma 1 bis, del TUEL, rileva che manca una adeguata motivazione, così come richiesto dalla normativa in vigore ed espressamente prevista dalle linee di indirizzo ministeriali, sia in delibera che nella documentazione prodotta a supporto.

Pertanto lo scrivente collegio, giuste motivazioni suesposte così si esprime:

- REVOCA CONCORSO: Parere sfavorevole
- MODIFICA P.T.F.P. 2021-2023: Parere sfavorevole

Ricorda che il presente parere, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Collegio dei Revisori:

F/to Paolino Alberto – presidente

F/to Accettura Antonio – componente

F/to Colucci Rosa – componente

Si attesta che il presente documento, redatto in modo informatico, è conforme all'originale depositato agli atti del Collegio dei revisori